

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 1 luglio 2013, n. 14

Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

(GU n.33 del 17-8-2013)

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27/I-II del 2 luglio 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione dell'art. 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. La lettera j) del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e' sostituita dalla seguente: «j) la creazione di reti d'impresa e lo sviluppo di distretti produttivi;».

Art. 2

Modificazione dell'art. 15-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo il comma 4 dell'art. 15-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e' inserito il seguente:

«4-bis. Per l'esame dei progetti previsti dall'art. 24-bis relativi al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione il comitato e' integrato da un componente nominato dalla giunta provinciale su designazione di Trento research, innovation and education system (RISE), che partecipa a titolo gratuito.».

Art. 3

Modificazione dell'art. 24-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo il comma 2 dell'art. 24-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e' inserito il seguente:

«2-bis. I contributi previsti da quest'articolo in favore del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono concessi secondo il seguente ordine di priorit :

a) iniziative potenzialmente in grado di garantire la valorizzazione del capitale investito attraverso l'immissione sul mercato di prodotti o servizi;

b) iniziative potenzialmente in grado di garantire lo svolgimento delle prevalenti attivita' attinenti la ricerca e lo sviluppo di prodotti o servizi nell'ambito del territorio trentino;

c) iniziative coerenti con gli ambiti di attivita' determinati dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, in quanto coerenti con le indicazioni strategiche della provincia.».

Art. 4

Inserimento della sezione I ter nel capo III della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'art. 24-terdecies nel capo III della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e' inserita la seguente:

«Sezione I ter - Promozione dei distretti».

Art. 5

Inserimento dell'art. 24-quaterdecies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'art. 24-terdecies, nella sezione I ter del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e' inserito il seguente:

«Art. 24-quaterdecies (Distretti). - 1. Per il conseguimento delle finalita' previste dall'art. 1, comma 1, lettere b) e j), la provincia riconosce e promuove l'aggregazione delle imprese in distretti, finalizzati a sviluppare una progettualita' strategica in conformita' agli obiettivi della programmazione, volta a rafforzare la competitivita', l'innovazione, l'internazionalizzazione e la crescita del tessuto economico, anche sul piano occupazionale, attraverso lo sviluppo di interazioni rivolte alla condivisione di risorse e conoscenze.

2. Per i fini di questa legge, per distretti s'intendono le aggregazioni d'imprese secondo legami di affinita' tematico-settoriale e territoriale, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere correlate rilevanti per l'economia provinciale, e aperte alla libera adesione delle imprese di tutti i settori economici e di altri enti pubblici e privati.

3. A sostegno dello sviluppo distrettuale la provincia promuove:

a) specifici interventi, sia nella forma di incentivi alle imprese, sia attraverso la promozione di azioni, progetti e servizi, finalizzati allo sviluppo della competitivita', dell'innovazione e dell'internazionalizzazione delle aziende aderenti, alla sostenibilita' ambientale, nonche', ove necessario, alla riconversione produttiva e occupazionale del distretto;

b) lo sviluppo della responsabilita' sociale d'impresa da realizzarsi anche attraverso codici etici liberamente assunti dalle imprese aderenti, in coerenza con quanto stabilito dalla legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilita' sociale delle imprese);

c) la qualita' delle relazioni industriali finalizzate a favorire la partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale, la stabilita' dei rapporti di lavoro e l'emersione del lavoro irregolare, nonche' a contrastare la discriminazione sui luoghi di lavoro, nel quadro degli interventi previsti dall'art. 22-bis.

4. I criteri d'individuazione dei distretti nonche' gli interventi di sostegno agli stessi sono stabiliti dalla deliberazione prevista dall'art. 35, anche attraverso il riconoscimento di ordini di priorita' o di maggiorazioni di agevolazione alle imprese aderenti ai distretti medesimi.

5. Gli interventi per la realizzazione delle iniziative di sviluppo dei distretti previste dal comma 3 sono realizzati nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.».

Art. 6

Inserimento dell'art. 24-quindecies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'art. 24-quaterdecies, nella sezione I ter del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e' inserito il seguente:

«Art. 24-quindecies (Altre forme distrettuali). - 1. Secondo le modalita' previste dall'art. 24-quaterdecies, la provincia promuove e sostiene:

a) l'attivazione di uno o piu' distretti dell'innovazione e delle alte tecnologie, in grado di attrarre risorse umane e finanziarie e di sviluppare aggregazioni tra imprese, universita' ed enti di ricerca, idonee a consolidare attraverso l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e lo scambio di conoscenze, la competitivita' del tessuto produttivo locale e l'occupazione;

b) lo sviluppo dei distretti artigianali, quali ambiti di crescita economica e occupazionale, nonche' di promozione e di coordinamento delle iniziative locali finalizzate al rafforzamento della competitivita' del settore artigiano.».

Art. 7 Disposizione finanziaria

1. Per i fini dell'art. 5 della presente legge e' prevista la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 sull'unita' previsionale di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico). Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, delle autorizzazioni di spesa disposte sulla medesima unita' previsionale di base dall'art. 81, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25.

2. La giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita').

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 1° luglio 2013

Il vicepresidente della provincia f.f.: Pacher